

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

(Causa C-348/09) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Decisione di allontanamento — Condanna penale — Motivi imperativi di pubblica sicurezza)

(2012/C 200/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: P. I.

Convenuto: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di sicurezza pubblica nei confronti di un cittadino europeo che è stato residente nei precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante ed è stato condannato ad una pena detentiva — Nozione di «gravi motivi di sicurezza pubblica»

Dispositivo

L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,

90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» atti a giustificare un provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Qualsiasi provvedimento di allontanamento è subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento. Prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo) — Amia SpA in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo

(Causa C-97/11) ⁽¹⁾

(Ambiente — Deposito in discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi — Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo — Costi di gestione di una discarica — Direttiva 2000/35/CE — Interessi moratori — Obblighi del giudice nazionale)

(2012/C 200/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Palermo

Parti

Ricorrente: Amia SpA in liquidazione

Convenuta: Provincia Regionale di Palermo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) e degli articoli 12, 14, 43 e 46 CE — Normativa nazionale che stabilisce un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e impone al gestore della discarica di anticipare finanziariamente tale tributo, determinato in funzione della quantità di rifiuti consegnati, e dovuto dal soggetto che effettua il conferimento

Dispositivo

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:

- in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un'eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso possibile giungere ad un'interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel procedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all'articolo 10 della direttiva 1999/31, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 13 della direttiva 2000/35.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-98/11 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso)

(2012/C 200/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (rappresentante: R. Lange, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (T-336/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, dell'11 giugno 2008, che respinge il ricorso avverso la decisione dell'esaminatore, la quale nega la registrazione, quale marchio comunitario, di un segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso, per taluni prodotti della classe 30 — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Peter Hehenberger/Republik Österreich

(Causa C-188/11) (¹)

[Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali — Controlli — Beneficiario di un aiuto all'agricoltura — Circo-
stanza di aver impedito l'esecuzione del controllo in loco — Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni — Compatibilità]

(2012/C 200/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien